



Ordinanza municipale concernente la lotta alla zanzara tigre (del 24 aprile 2015)

Il Municipio di Brissago

Richiamati i disposti degli articoli 107 let. b) e 192 LOC nonché dell'articolo 179 del regolamento comunale.

ordina:

- Scopo:** **Art. 1** La presente ordinanza è volta a prevenire e combattere la diffusione della zanzara tigre, *Aedes albopictus*, insetto originario del sud-est asiatico dotato di una grande capacità colonizzatrice, particolarmente fastidioso per le punture dolorose e potenzialmente portatore di malattie infettive.
- Principio** **Art. 2** Il Municipio emana direttive e comunicazioni appropriate, adotta provvedimenti puntuali concepiti appositamente allo scopo specifico e può imporre divieti alla popolazione proporzionati al pericolo. In particolare esso provvede ad effettuare i trattamenti di propria competenza in aree pubbliche e private ed emana le disposizioni concernenti i trattamenti da effettuare obbligatoriamente a cura e spese dei privati.
- Obblighi** **Art. 3** I privati, proprietari ed inquilini, dovranno provvedere a prevenire la formazione di residui di acqua stagnante anche temporanea. A questo scopo è fatto obbligo di:
- a) svuotare settimanalmente l'acqua dei sottovasi o lasciarli prosciugare almeno una volta alla settimana;
 - b) svuotare settimanalmente i bidoni o chiuderli ermeticamente;
 - c) svuotare settimanalmente qualunque altro oggetto che possa dar luogo anche a piccole raccolte d'acqua (teli di copertura in plastica, copertoni, ecc.);
 - d) trattare settimanalmente le piante acquatiche in vaso con prodotti a base di *Bacillus thuringiensis israelensis*.
 - e) colmare con sabbia o altro materiale adatto fori o cavità di piccole dimensioni in cui l'acqua potrebbe ristagnare per più di una settimana;

**Ordini del
Municipio**

Art. 4 Il Municipio, direttamente o per il tramite della Polizia comunale o di altri servizi comunali, interviene d'ufficio o su segnalazione al fine di garantire l'applicazione della presente ordinanza.

Gli ordini emanati dal Municipio, dalla Polizia comunale o da altri servizi comunali, possono essere accompagnati dalla comminatoria prevista dall'art. 292 CPS per i casi di disobbedienza a decisioni dell'autorità o dei funzionari competenti.

Inadempienze

Art. 5 In caso di inadempienza agli obblighi descritti all'art. 3 della presente ordinanza o ad altre disposizioni o ordini del Municipio, lo stesso ha facoltà di provvedere direttamente, anche all'interno di proprietà private, ad eseguire trattamenti ed a svuotare, rimuovere e/o coprire gli oggetti che causano la formazione di residui di acqua stagnante. I relativi costi potranno essere addebitati ai privati interessati.

Sanzioni


Art. 6 Le contravvenzioni alla presente ordinanza sono punite con una multa da Fr. 50.00 a Fr. 10'000.00. La procedura è disciplinata dall'art. 145 e seguenti LOC.

È riservata la competenza in materia contravvenzionale conferita ad altre autorità dalla speciale legislazione federale o cantonale.

**Entrata in
vigore**

Art. 7 La presente ordinanza entra immediatamente in vigore. Eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 e seguenti LOC non hanno effetto sospensivo.

Il Sindaco:



Roberto Ponti

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario a.i.:



Flavia Martella